



D.R. N. 203

LA RETTRICE

- VISTO** il Regolamento (UE) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;
- VISTA** l'Erasmus + Programme Guide, redatta dalla Commissione Europea (versione del 14/11/2014 aggiornata al 04/02/2015);
- ATTESO** che l'Ateneo è titolare della Erasmus Charter for Higher Education – (ECHE) n. 28997-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA3-ECHE per il settennio 2014-2020;
- VISTA** la nota Miur - Ufficio VII - Cooperazione nell'area dell'Istruzione universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale del 27.01.2014, che ha fissato, a livello nazionale, i livelli delle quote delle borse di mobilità per gli studenti partecipanti al Programma Erasmus+, modulandoli in base al Paese di destinazione, così come stabilito dalla Commissione Europea;
- VISTI** gli accordi gli accordi inter-istituzionali Erasmus+ stipulati dall'Università degli Studi della Basilicata con gli Istituti di Istruzione superiore europei partecipanti al Programma e titolari di ECHE, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- ATTESO** che nel marzo 2015 l'Ateneo ha presentato la candidatura per l'azione chiave KA1 Mobilità individuale di apprendimento Erasmus+ per l'anno accademico 2015/2016;
- VISTA** la strategia di internazionalizzazione di Ateneo relativa alla Promozione della qualità del sistema universitario, da realizzarsi anche grazie alla mobilità e alla cooperazione transnazionale;
- CONSIDERATO** che tra gli obiettivi dell'Università degli Studi della Basilicata rientra lo sviluppo delle competenze internazionali dei propri studenti;
- CONSIDERATO** che i fondi comunitari saranno assegnati sulla base di un apposito Accordo finanziario, orientativamente nel mese di luglio 2015;
- CONSIDERATO** che il MIUR con Legge n. 170 dell'11 luglio 2003 ha istituito il "fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" finalizzandone l'utilizzo prevalentemente a sostegno della mobilità internazionale degli studenti e che con D.M. n. 976 del 29.12.2014 sono state, tra l'altro, assegnate le risorse;
- RITENUTO** opportuno procedere all'indizione del bando, in considerazione delle esigenze di programmazione delle istituzioni ospitanti e per garantire agli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata di beneficiare delle borse di studio Erasmus+ Mobilità Studenti per Studio nel periodo stabilito dalla Commissione Europea, ossia dal 1° giugno 2015 al 30 settembre 2016,
- VISTO** Il "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata", emanato con D.R. n. 144 del 31 marzo 2011;

DECRETA





È indetto, sotto condizione, il bando di selezione per il conferimento di borse di mobilità studenti per studio nell'ambito dell'Azione Chiave 1 - mobilità individuale ai fini dell'apprendimento del Programma Erasmus+ per l'Anno Accademico 2015/2016, di cui agli artt. 1 e ss.

Il presente bando ha carattere provvisorio e non vincolante per l'UNIBAS: le attività e i relativi finanziamenti sono subordinati all'effettiva sottoscrizione dell'accordo finanziario ERASMUS+ a.a. 2015/2016 con l'Agenzia ERASMUS+ Indire. Eventuali variazioni saranno comunicate esclusivamente mediante avviso sul sito delle Relazioni Internazionali - portale studenti (<http://unibas.lipmanager.it/studenti/default.asp>)

ART. 1 - FINALITÀ DELLA MOBILITÀ ED ATTIVITÀ AMMISSIBILI

L'Università degli Studi della Basilicata, nell'ambito Programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport Erasmus+, offre agli studenti regolarmente iscritti ad un corso di studio dell'UNIBAS, che si concluda con il conseguimento di un titolo di studio legalmente riconosciuto, l'opportunità di svolgere un periodo di studio continuativo all'estero presso un Istituto di istruzione superiore di un Paese aderente al Programma¹, titolare di ECHE, con il quale l'UNIBAS ha stipulato un accordo interistituzionale. L'acquisizione dello status di studente Erasmus prevede l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie presso il partner straniero (spese/tasse di frequenza, iscrizione, esame, accesso ai laboratori e/o biblioteche), nonché la fruizione, al pari degli studenti locali, delle strutture e dei servizi offerti dall'Istituto di accoglienza.

Agli studenti in mobilità è garantito il pieno riconoscimento delle attività formative svolte all'estero con esito positivo tramite il trasferimento dei relativi crediti, purché risultanti dal Learning Agreement for studies approvato prima della partenza e certificate dall'Istituto ospitante.

Le borse Erasmus+ sono destinate a studenti che presso le Università partner intendono:

- frequentare intere unità didattiche come previsto dall'ordinamento dell'Università ospitante (corsi e/o moduli) e svolgere, a conclusione dell'unità didattica frequentata, la prova d'esame;
- elaborare la tesi di laurea o parte di essa sulla base di un piano di lavoro approvato dal relatore e dal docente responsabile nell'istituzione ospitante;
- svolgere periodi di studio integrati con periodi di tirocinio (mobilità combinata), ove previsto dagli ordinamenti didattici;
- svolgere attività programmate nell'ambito dei dottorati di ricerca, secondo modalità stabilite dal Collegio dei Docenti.

Art. 2 – DURATA DELLA MOBILITÀ

Il Programma Erasmus+ prevede che lo studente possa svolgere una mobilità per studio della durata minima di 3 mesi (90 giorni) e fino ad un massimo di 12 mesi per ogni ciclo di studio, indipendentemente dal numero e dal tipo di mobilità effettuate. Per la laurea magistrale a ciclo unico, il periodo massimo è di 24 mesi, diviso in più periodi.

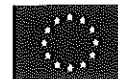
- *Laurea triennale, Laurea magistrale, Dottorato:*

- a) mobilità effettuata durante lo stesso ciclo di studio (triennale, magistrale, dottorato): le mensilità effettuate in precedenza (studio oppure placement/traineeship, oppure studio + placement/traineeship) sommate a quelle che si intendono effettuare non possono superare i 12 mesi;
- b) mobilità da effettuare nel ciclo di studio successivo: durata massima 12 mesi;

- *Laurea magistrale a ciclo unico:*

¹ i 28 Stati membri dell'UE (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Croazia, i Paesi extra UE aderenti al Programma Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, la Confederazione Svizzera. Ulteriori informazioni saranno comunicate sul sito delle Relazioni Internazionali/Commissione Europea.





- c) le mensilità effettuate in precedenza (studio oppure placement/traineeship oppure studio + placement/traineeship) sommate a quelle che si intendono effettuare non possono superare i 24 mesi.

Per tutti gli studenti in mobilità, il periodo Erasmus+ dovrà concludersi entro il 30 settembre 2016.

Art. 3 – DESTINAZIONI E SCELTA DELL'UNIVERSITÀ OSPITANTE

- 1) Coloro che intendono candidarsi per l'attribuzione di una borsa di mobilità a fini di studio, potranno scegliere la sede estera sulla base degli accordi interistituzionali stipulati dall'ateneo disponibili al link: <http://unibas.llpmanager.it/ufficio/gestione-finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx> ed in osservanza delle condizioni elencate in prosieguo.
- 2) E' possibile presentare domanda per un massimo di due destinazioni, **purché il settore disciplinare di riferimento dell'accordo (ISCED code) sia attinente ed affine al corso di studio frequentato dallo studente ed ai relativi obiettivi formativi**. Le preferenze espresse dai candidati non sono vincolanti e possono, pertanto, essere modificate dalla Commissione di Ateneo per le Relazioni Internazionali qualora lo ritenesse opportuno.
- 3) Nel caso in cui il candidato dovesse presentare domanda per settori disciplinari non pertinenti al proprio corso di studio, la candidatura verrà comunque ammessa alla selezione, ma con riserva. Spetterà alla Commissione di Ateneo per le Relazioni Internazionali ricollocare lo studente su una destinazione coerente al suo percorso di studi. In tal caso, per l'attribuzione del posto di scambio, la priorità verrà comunque data a coloro che hanno indicato tale destinazione nella domanda di partecipazione, in prima o in seconda scelta.
- 4) Oltre a quanto riportato al comma 2, lo studente nella scelta delle destinazioni è tenuto a:
 - ✓ verificare, sui siti delle Università partner e/o con il Responsabile dell'accordo, la sussistenza di eventuali condizioni ostative che precludano la mobilità quali, ad esempio, scadenze tassative troppo ravvicinate per l'inoltro – sia telematicamente che in forma cartacea - della documentazione prevista (application form, learning agreement for studies, ecc.), rispetto alla tempistica prevista dal bando, requisiti linguistici specifici, incompatibilità tra proprio piano di studio e l'offerta didattica delle Istituzioni prescelte. Il mancato rispetto anche di una sola delle suddette condizioni potrebbe comportare il rifiuto da parte del partner straniero ad accogliere lo studente²;
 - ✓ contattare il Coordinatore di Dipartimento/Scuola e/o il responsabile dell'accordo (docente referente) per suggerimenti di carattere didattico.

ART. 4 - DURATA DELLA BORSA

- 1) Il periodo di studio da effettuare presso le Università straniere è determinato da accordi interistituzionali stipulati tra gli atenei, così come riportato nel **REPORTS ACCORDI** <http://unibas.llpmanager.it/ufficio/gestione-finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx> nella colonna "n. mesi per studio tot.". E' tuttavia possibile che alcune Università ospitanti riducano il periodo concordato in base alla durata ordinaria dei propri corsi di studio. In tal caso la durata della mobilità, così come i contributi erogati, saranno adeguati alle mensilità stabilite dal partner, sempreché siano state notificate all'Ufficio. L'UNIBAS non è responsabile di tale modifica, anche se occorsa dopo la sottoscrizione del contratto di mobilità Erasmus+.
- 2) Eventuali variazioni delle mensilità accordate dovranno essere prodotte per iscritto, giustificate dal docente responsabile dell'accordo di mobilità, comunicate ed accettate dal partner straniero e, infine,

² le date di presentazione della documentazione al partner straniero sono disponibili sui siti delle Università, normalmente nella sezione riguardante le Relazioni Internazionali, nonché a latere di ogni accordo di scambio nella sezione Report accordi accessibile dal seguente link <http://unibas.llpmanager.it/ufficio/gestione-finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx>. In casi eccezionali lo studente potrà rivolgersi al Settore Relazioni Internazionali – relint@unibas.it, relint1@unibas.it. Nel caso in cui la scadenza per la presentazione della documentazione al partner, in particolare per le mobilità con inizio nel primo semestre o per un intero anno accademico, sia ravvicinata o scaduta lo studente potrà presentare la candidatura per tale destinazione **esclusivamente** se il soggiorno Erasmus dovesse aver luogo nel secondo semestre e sia prevista una seconda data di inoltro della documentazione al partner.



notificate al Settore Relazioni Internazionali tramite e-mail (relint@unibas.it; relint1@unibas.it). La durata del periodo all'estero non può essere inferiore a tre mesi (90 giorni), o un trimestre accademico completo, e superiore a dodici mesi.

- 3) La mobilità dovrà essere compresa tra il 1° GIUGNO 2015 e concludersi obbligatoriamente entro il 30 SETTEMBRE 2016.

ART. 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

- 1) Possono presentare domanda per l'**ammissione** alla selezione gli studenti che al momento della presentazione della domanda siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un altro paese partecipante al Programma³, oppure i cittadini di altri Paesi:
 - I. regolarmente iscritti presso l'Università degli studi della Basilicata:
 - almeno al secondo anno di un corso di laurea o ad un corso di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico ed abbiano maturato **almeno 20 CFU** all'atto della candidatura;
 - ad un corso di laurea magistrale,
 - ad un corso di master universitario di I e II livello, ad un corso di specializzazione, ad un corso di dottorato di ricerca, questi ultimi con sede amministrativa presso l'UNIBAS;
 - II. iscritti, **non regolarmente in corso**, ad un corso di laurea, laurea specialistica/magistrale **fino al 5° anno fuori corso**;
 - III. in possesso, salvo diversamente previsto dalla sede estera di destinazione, di un'adeguata conoscenza della lingua del Paese di destinazione, ovvero della lingua straniera esplicitamente richiesta dal partner straniero, pari almeno al livello B1 del Common European Framework of Reference for Languages- CEFR, (v. elenco delle sedi a bando, o consultare la pagina disponibile al link <http://unibas.lipmanager.it/ufficio/gestione-finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx>);
 - IV. in regola con il pagamento delle tasse universitarie per l'anno accademico in corso e regolarizzino il pagamento di quelle relative al 2015/2016, con le modalità previste dalle segreterie studenti, prima della partenza.
- 2) Gli iscritti ad un corso di laurea (I ciclo), che conseguiranno il titolo accademico prima della data di partenza in Erasmus, possono candidarsi per le borse destinate agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale (II ciclo), ma potranno recarsi in mobilità, pena la decadenza dal beneficio, solo dopo l'iscrizione formale al corso di laurea magistrale. In tal caso, lo studente è tenuto a produrre apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, modificato dalla Legge 12 novembre 2011 n. 183.
- 3) I candidati iscritti al terzo anno di un corso di dottorato di ricerca, nel rispetto del numero minimo di mensilità ammissibili, dovranno obbligatoriamente concludere il periodo all'estero prima del termine del ciclo di studio, ossia prima del 31/10/2015.
- 4) Gli studenti che hanno già effettuato un periodo di mobilità Erasmus e si propongono per una seconda mobilità, dovranno obbligatoriamente indicare l'anno accademico in cui tale attività si è svolta, la durata, il tipo di mobilità effettuata (studio/ placement) e l'Istituzione ospitante. Le dichiarazioni rese dagli studenti saranno sottoposte a verifica.
- 5) Gli studenti di cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti ad Erasmus+ temporaneamente residenti ed iscritti presso l'UNIBAS, sono eleggibili per la mobilità presso un Istituto nel loro Paese di origine, ma non verrà data loro priorità nel processo di selezione. Essi dovranno ottenere prima dell'accettazione del posto di scambio il nulla osta da parte dell'Università ospitante.

Requisito prioritario per la presentazione della candidatura Erasmus+ è la **congruità tra il corso di studio frequentato dallo studente e l'area disciplinare (ISCED code)** nella quale è stato stipulato l'accordo.

- 6) Gli studenti possono recarsi in mobilità solo previa approvazione, da parte delle strutture didattiche, del programma di studio proposto, opportunamente inserito nel contratto di apprendimento (*Learning*



Agreement). Per le modalità di compilazione ed approvazione, si rimanda al "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata"

ART. 6 - CONOSCENZA LINGUISTICA

- 1) E' richiesta, all'atto della candidatura, una buona conoscenza linguistica del Paese nel quale si intende effettuare la mobilità, ovvero della lingua di insegnamento indicata dalla sede estera, di norma e salvo diversamente previsto dalla stessa, pari al livello B1 del CEFR. I livelli sono visionabili sul sito <http://unibas.llpmanager.it/ufficio/gestione-finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx>.

La conoscenza linguistica dovrà essere autocertificata e presentata unitamente alla domanda di partecipazione. L'autocertificazione dovrà riportare, pena la non valutazione, tutte le informazioni necessarie per l'identificazione del tipo di certificazione/attestato posseduto (data di conseguimento, valutazione secondo i livelli del CEFR, l'ente di rilascio comprensivo dell'indirizzo, telefono, e-mail e sito web). Saranno valutate le seguenti attestazioni ottenute/esami sostenuti da non più di 24 mesi alla data di scadenza del presente bando:

- a. certificazioni linguistiche (es: TOEFL, IELTS, Cambridge, DELF, PLE, ecc.) rilasciate da una scuola/ente certificatore riconosciuto a livello nazionale/internazionale che attesti il superamento di un esame finale per un corso di lingua (livello minimo B1 del CEFR – Common European Framework Reference);
 - b. esame/i sostenuto/i presso l'Università degli Studi della Basilicata (livello minimo B1 del CEFR – Common European Framework Reference), con la specifica del voto e della data di superamento esame/i;
 - c. attestato rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo, comprovante il possesso di una conoscenza linguistica equivalente almeno al livello intermedio B1 (CEFR - Common European Framework of Reference for Languages)
 - d. soggiorno all'estero per un periodo di almeno tre mesi consecutivi per motivi di studio o lavoro (solo in presenza di effettiva documentazione che attesti tale soggiorno all'estero).
- 2) I candidati sono tenuti a controllare sul sito della sede di destinazione se ci siano ulteriori informazioni o adempimenti in merito ai requisiti linguistici richiesti. Nel caso in cui le sedi prescelte richiedano esplicitamente le certificazioni linguistiche di cui alla lettera a) sarà cura del candidato ottenerla. Essa potrà essere conseguita anche dopo la presentazione della candidatura purché vengano rispettati i termini di invio della documentazione al partner straniero.
- 3) I candidati che non siano in possesso di certificazione linguistica, dovranno sottoporsi al test obbligatorio di accertamento linguistico prima della scadenza del bando presso il Centro Linguistico di Ateneo dell'UNIBAS (Via Nazario Sauro, 85 – Potenza) e presso il DICEM (Matera). Il giorno e l'ora di convocazione sarà resa nota sul sito del CLA e sul sito delle Relazioni Internazionali.
- 4) Secondo le indicazioni fornite dalla Commissione Europea, lo studente assegnatario di borsa Erasmus (con o senza contributo), eccezion fatta per lo studente madrelingua, si sottoporrà ad una verifica on-line obbligatoria (assessment test) delle proprie competenze linguistiche, prima e dopo la mobilità, in una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo e olandese, a seconda della lingua di insegnamento del Paese di destinazione, ovvero in lingua inglese in tutti gli altri casi. In base all'esito della verifica allo stesso potrà essere richiesto di seguire un corso di lingua on-line, offerto gratuitamente dalla Commissione Europea. Le modalità relative alla verifica linguistica e all'eventuale corso verranno comunicate telematicamente allo studente. Il pagamento dell'ultima rata del contributo finanziario sarà condizionato all'espletamento della verifica online obbligatoria alla fine del periodo di mobilità.

ART. 7 - CASI DI ESCLUSIONE

- 1) Non possono presentare domanda per la selezione gli studenti che, nello stesso periodo di godimento

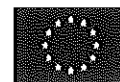
della borsa Erasmus, usufruiscano di qualsiasi altro tipo di finanziamento comunitario e locale, comprese le borse per frequentare e Joint Master Degree/Erasmus Mundus Action 1 (ad eccezione di eventuali borse di studio o prestiti nazionali di cui risultino beneficiari) assegnato per trascorrere un periodo di studio all'estero per lo svolgimento della medesima attività, ivi compreso il contributo per la preparazione tesi gestito dalle Strutture primarie (Dipartimenti/Scuole).

ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1) Il candidato è tenuto a compilare, **pena l'esclusione dalla selezione**, l'apposita domanda **on-line**, disponibile sul sito <http://unibas.ilpmanager.it/studenti/default.asp> - presentazione domanda on-line. La procedura on-line verrà automaticamente chiusa alle ore **23.59 DEL 12 MAGGIO 2015**; oltre tale termine non sarà più possibile accedere alla procedura.
- 2) Prima di compilare la domanda, lo studente che intende partire per il I semestre è tenuto a verificare che i termini di ammissione presso l'Istituzione/le istituzioni prescelte non siano scaduti. In caso siano scaduti, la domanda per tali sedi potrà essere proposta **esclusivamente per il II semestre**.
- 3) La domanda, compilata in ogni parte, una volta chiusa nel sistema di gestione on-line, va stampata, sottoscritta, dal candidato e trasmessa all'Università degli Studi della Basilicata, a pena di esclusione dalla selezione, entro i termini e le modalità di seguito elencate:
 - ⇒ **consegna a mano, pena l'esclusione dalla selezione**, all'Università degli Studi della Basilicata - Ufficio Protocollo ed Archivio - Rettorato 2° piano - Via Nazario Sauro, 85 - 85100 Potenza entro e non oltre le **ORE 12.00 del 13 MAGGIO 2015**; **gli studenti iscritti presso la Sede di Matera** potranno consegnare la domanda entro e non oltre il medesimo termine del **13 MAGGIO 2015 - ORE 12.00** e con le modalità sopra specificate, **pena l'esclusione, presso il Front office della Sede di San Rocco, Via San Rocco, 3 - Matera** (Front Office Segreteria studenti). Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile, Dott. Cataldo Di Masi. tel. 0835-1971452;
 - ⇒ **invio a mezzo Posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno**, al seguente indirizzo: Università degli studi della Basilicata, URRI - Settore Relazioni Internazionali, Via Nazario Sauro n.85, 85100 Potenza. Sulla busta dovrà essere riportato, oltre al mittente, la seguente dicitura: **"ERASMUS + KA1 - MOBILITÀ STUDENTI A FINI DI STUDIO a.a. 2015/2016- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"**;
 - ⇒ **inviata tramite PEC (posta elettronica certificata)**, corredata dagli allegati richiesti e firmati, ove richiesto, all'indirizzo PEC: protocollo@pec.unibas.it.
(Alla PEC dell'Unibas si può scrivere esclusivamente da un indirizzo PEC. Qualora con un messaggio PEC si trasmettano documenti, questi devono essere sottoscritti con firma digitale, ovvero rispettino quanto stabilito all'art 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale). In caso di invio da indirizzo e-mail privato (es. alic, hotmail, tiscali ecc.), il sistema PEC **non riceve** la domanda. In ogni caso, l'invio da indirizzo e-mail privato **non è valido**).

A pena di esclusione, alla domanda dovranno essere allegati:

- a. copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del candidato in corso di validità su cui v all'Università degli Studi della Basilicata a apposta la propria firma (gli studenti extra-UE iscritti all'UNIBAS dovranno anche fornire copia del permesso di soggiorno);
- b. n. 1 foto formato tessera;
- c. copia fotostatica della tessera sanitaria;
- d. autocertificazione ISEE ed ISEU;
- e. l'ipotesi di programma di studio (**ALLEGATO 2**), una per ognuna delle sedi universitarie indicate nella domanda (le attività ivi inserite dovranno essere riportate con la denominazione ufficiale - nella lingua del Paese ospitante - e in lingua italiana per le corrispondenti attività), debitamente firmata dal Responsabile dell'accordo di scambio o dal Coordinatore della struttura primaria di riferimento;



- f. nel caso di attività per tesi, dovrà essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal relatore/supervisore, comprovante l'assegnazione ed il titolo della tesi (anche se provvisorio);
- g. allegato II "Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000" degli esami sostenuti, votazione e crediti acquisiti, debitamente compilato e sottoscritto;
- h. eventuale autocertificazione linguistica da produrre con le modalità di cui all'Art. 6 del presente bando

(NOTA: Poiché la conoscenza della lingua del Paese di destinazione costituisce criterio di selezione ed in considerazione dei tempi ristretti, si consiglia di allegare alla domanda la documentazione linguistica in proprio possesso);

- i. il dottorando beneficiario di borsa, oltre ai succitati documenti, dovrà produrre opzione per la maggiorazione della borsa per periodo all'estero o per il finanziamento Erasmus+ (comunitario ed universitario). **In nessun caso i contributi sono cumulabili.**

Per ragioni organizzative, la domanda e gli allegati, debitamente firmati **dovranno pervenire, pena l'esclusione**, all'Università degli Studi della Basilicata **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 del GIORNO 13 MAGGIO 2015.**

Per il rispetto del termine predetto, ai fini della spedizione, **NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE, MA LA DATA DI ARRIVO PRESSO QUESTA UNIVERSITA'.**

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 13 MAGGIO 2015, anche se la procedura di inserimento on line è stata perfezionata entro i termini di scadenza di cui al comma 1 del presente articolo.

- 4) Con la presentazione della domanda, i candidati si impegnano a visionare sistematicamente il portale studenti <http://unibas.llpmanager.it/studenti/default.asp> del sito delle relazioni internazionali per eventuali avvisi, news, pubblicazione graduatorie, download documenti, ecc. **Non sarà data alcuna comunicazione scritta o telefonica ai candidati.**
- 5) L'amministrazione universitaria declina ogni responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito, anche di posta elettronica, da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'amministrazione.
- 6) le domande incomplete e/o compilate in modo errato comporteranno l'esclusione d'ufficio.
Tutti i candidati saranno ammessi alla selezione con riserva.

ART. 9 - COMMISSIONE ESAMINATRICE, CRITERI PER LA SELEZIONE, ACCETTAZIONE DEL POSTO DI SCAMBIO

- 1) La valutazione delle domande per il conferimento di borse di studio Erasmus+ viene effettuata dalla Commissione di Ateneo per le Relazioni internazionali. Saranno prese in considerazione **solo le domande effettivamente chiuse nel sistema e consegnate**, entro le date di cui all'Art. 7, commi 1 e 2 del presente bando.

La Commissione si riunirà il giorno **18 MAGGIO 2015.**

Per la formulazione delle graduatorie si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

- a. anno di corso al quale lo studente è iscritto;
- b. coerenza del piano di studio con l'area disciplinare della/e sede/i prescelta/e indicata nella domanda di partecipazione alla selezione. Nel caso in cui la Commissione dovesse ravvisare incongruenze, essa procederà all'assegnazione della sede idonea per lo svolgimento del periodo di studio Erasmus+;
- c. numero degli esami e della media della votazione riportata;
- d. conoscenze linguistiche dello studente relative alla lingua del Paese prescelto e dei voti in essi riportati, ovvero della lingua inglese;
- e. motivazione addotta dallo studente.

I punteggi sono calcolati mediante software informativo, secondo le percentuali:

- 1. anno di corso al quale lo studente è iscritto (5%);



(si attribuisce un punteggio maggiore in relazione alla maggiore anzianità di iscrizione al corso di laurea, fino al 1° F.C. Si aggiungono tre anni agli studenti iscritti alla Laurea specialistica/Magistrale)

2. coerenza del piano di studio (tra la disciplina dell'accordo e il corso di laurea cui lo studente è iscritto) 15%;
3. numero di crediti acquisiti in relazione all'anno di studio (30%);
4. media della votazione degli esami sostenuti (30%);
5. conoscenze linguistiche (20%)

assegnando parametri espressi in percentuale che concorrono nella valutazione piena al conseguimento del 100 %, a cui si aggiunge un ulteriore punteggio, relativamente a:

6. della motivazione addotta dallo studente: punti da 0 a 3.
7. Relativamente alla coerenza e la conoscenza linguistica, sarà utilizzata una votazione da 1 a 10. Per la conoscenza linguistica, il punteggio sarà attribuito come segue:
✓ si attribuisce un punteggio sulla base degli esami di lingua almeno di livello B1 sostenuti dallo studente per la destinazione prescelta (ovvero lingua inglese) a cui si aggiunge, se documentato, un ulteriore punteggio: punti 1 per certificazione C1, punti 0,50 per certificazione B2 per la conoscenza della lingua del Paese ospitante ovvero di lingua inglese. Il punteggio a disposizione della commissione per la conoscenza linguistica è comunque di massimo 10 punti.

Per gli studenti iscritti alla Scuola di specializzazione e gli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca, si terrà conto dei seguenti criteri:

- anno di corso al quale lo specializzando/dottorando è iscritto, si aggiunge il minimo di tre anni per la laurea ;
 - rapporto di esami/crediti, si tiene conto della laurea acquisita, nei termini di 240/240 crediti (si assumono 60 crediti l'anno);
 - media votazione degli esami sostenuti: si prende in considerazione il voto di laurea: (voto di laurea :11 x 3);
 - coerenza: gli specializzandi/dottorandi che avranno presentato la candidatura su una destinazione ad essi riservata, avranno il massimo punteggio; in caso contrario, ci si atterrà alla documentazione fornita;
 - conoscenze linguistiche: secondo quanto stabilito al punto 7. del presente articolo.
- 2) Qualora si dovessero ravvisare incongruenze tra le destinazioni indicate dai candidati e il settore disciplinare dell'accordo, la Commissione valuterà, caso per caso, se accettare o meno la domanda, assegnando destinazioni diverse idonee al percorso di studi dello studente. In tal caso, per l'attribuzione del posto di scambio, la priorità sarà comunque data a coloro che hanno indicato tali destinazioni in prima e seconda scelta.
- 3) La Commissione redigerà la graduatoria in base al punteggio realizzato dal candidato ed assegnerà un'unica sede di destinazione tra quelle indicate nella domanda, tenendo in debito conto la preferenza espressa (ove possibile), la coerenza tra il corso di studio e l'area disciplinare dell'accordo, nonché le conoscenze linguistiche dello studente.
- Ai candidati risultati idonei ma non vincitori, la Commissione, in base al punteggio realizzato, alla coerenza tra il corso di studio e l'area disciplinare dell'accordo, nonché alle conoscenze linguistiche, proporrà una sede di destinazione alternativa.
- 4) Tenuto conto delle imminenti scadenze per la presentazione della documentazione Erasmus+ ai Partner stranieri, **tutti i candidati sono convocati il giorno 18 maggio 2015**, presso il Settore Relazioni Internazionali (piano terra -Via Nazario Sauro, 85 - Potenza), per la comunicazione della destinazione assegnata o proposta, nonché per l'accettazione o meno del posto di scambio, secondo i seguenti orari, distinti per Dipartimento/Scuole:
- ore 15:00 - Dipartimento di Scienze, Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia;
 - ore 15:30 - Dipartimento di Scienze Umane, Scuola di Ingegneria
 - ore 16:00 - Scuola di Scienze Agrarie, Dipartimento DICEM



Qualunque variazione della sede e dell'ora di convocazione sarà resa nota nel sito web delle Relazioni Internazionali Portale studenti <http://unibas.llpmanager.it/studenti/default.asp>

I candidati assenti o che non sottoscrivono il Modulo di accettazione, saranno esclusi dalla procedura concorsuale/considerati rinunciatari, quale ne sia la causa. Eventuali mobilità non assegnate saranno attribuite a studenti idonei non vincitori.

ART. 10 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito internet <http://www2.unibas.it/relint/index.php> Portale studenti.

La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, non sarà data altra comunicazione, né scritta né telefonica, al vincitore.

ART. 11 - RINUNCIA DEL POSTO DI SCAMBIO

- 1) In caso di rinuncia, il beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Settore Relazioni Internazionali, adducendo congrua motivazione. Il modulo è scaricabile dal portale studenti del Settore Relazioni internazionali (http://unibas.llpmanager.it/studenti/modulistica_prima.asp). Tanto al fine di consentire o eventuali scorrimenti di graduatoria in tempi congrui e senza arrecare pregiudizi a candidati idonei, ma non assegnatari o procedere ad eventuali riassegnazioni di fondi. Il modulo di rinuncia potrà anche essere inviato a mezzo fax (+ 39 0971 202197) o prodotto telematicamente (relint@unibas.it, relint1@unibas.it), purché datato e firmato dallo studente.
- 2) Nel caso di rinuncia prodotta ad avvenuta sottoscrizione dell'Accordo di mobilità e qualora il beneficiario non abbia trascorso all'estero il numero minimo di mensilità previste per tipologia di attività (90 gg. completi e continuativi in caso di mobilità per studio), è tenuto alla restituzione dell'intero importo percepito. Nel caso in cui il beneficiario abbia trascorso all'estero il numero minimo di mensilità previste dal Programma ERASMUS +, sarà tenuto alla restituzione delle sole mensilità assegnate e non utilizzate.
N.B. Coloro che non produrranno formale rinuncia, pregiudicando la realizzazione delle attività, non potranno partecipare alla selezione nel successivo anno accademico. La rinuncia, anche dopo aver sottoscritto il contratto, purché avvenga formalmente, non pregiudicherà la partecipazione del rinunciatario alla selezione nel successivo anno accademico.
- 3) Salvo casi eccezionali debitamente comprovati dallo studente, le rinunce dovranno essere comunque prodotte entro e non oltre il **30 maggio 2015** (partenze previste da settembre 2015) e il **30 luglio 2015** (partenze previste da gennaio 2016), adducendo congrua motivazione

ART. 12 - INTERRUZIONE PERIODO PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Indipendentemente dal periodo di mobilità svolto, sono ammissibili le eventuali interruzioni imputabili a cause di forza maggiore (per causa di forza maggiore si intende qualsiasi situazione non prevedibile o evento non controllabile dalle parti, che impedisca di adempiere ai propri impegni nell'ambito di un Accordo, che non sia attribuibile ad errori o negligenza delle parti e che si dimostri insormontabile a dispetto di tutte le dovute precauzioni adottate. Difetti nelle attrezzature o nel materiale, o ritardi nella loro disponibilità - se non imputabili a cause di forza maggiore-, contenziosi di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere addotte a cause di forza maggiore dalla parte inadempiente). Sarà cura dell'Agenzia Nazionale ERASMUS+/Indire valutare la documentazione che verrà prodotta a supporto e a procedere all'autorizzazione del caso. Gli studenti che si dovessero trovare in tali situazioni, se autorizzati, potranno riprendere successivamente la mobilità interrotta.

ART. 13-- STUDENTI VINCITORI E CONFERIMENTO BORSA

- 1) La mobilità Erasmus+ è subordinata all'accettazione dell'Istituto ospitante, che potrebbe anche decidere di non accogliere lo studente (mancato rispetto delle scadenze, carenza requisiti linguistici,

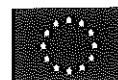


incompatibilità tra programma di studio proposto e disponibilità dell'offerta formativa, ecc.). Lo studente vincitore si impegna a:

- visitare il sito dell'università di destinazione, a scaricare, ove disponibile, la documentazione richiesta (application and accommodation forms, learning agreement, ecc). E' necessario compilare ed inviare i moduli all'estero entro le date di scadenza fissate dal partner. Nel caso di mancato rispetto dei termini, l'università straniera ha la facoltà di rifiutare lo studente anche se risultato vincitore Erasmus+. Sebbene il Settore Relazioni Internazionali sia responsabile delle procedure di nomina dello studente all'Università partner (comunicazione dei nominativi dei vincitori della selezione), **spetta esclusivamente al beneficiario inviare la documentazione richiesta e la registrazione on-line, ove prevista, al partner. Il beneficiario è tenuto a consegnare copia della documentazione inviata (in forma cartacea o telematicamente) al Settore Relazioni Internazionali;**
 - rispettare tutte le scadenze previste nel bando e nei documenti che regolano la mobilità Erasmus+;
 - consultare il sito delle relazioni internazionali e portale dedicato <http://unibas.llpmanager.it/studenti/default.asp>;
 - leggere con attenzione il "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata", pubblicato nel portale studenti <http://unibas.llpmanager.it/studenti/default.asp>;
 - consegnare il programma di studio definitivo (Learning Agreement for studies) con le modalità e nei termini previsti dal "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata" (il Learning Agreement for studies dovrà essere elaborato con il Coordinatore Erasmus di Dipartimento/Scuola di appartenenza. Nella stesura, si raccomanda di tener conto delle raccomandazioni di cui al documento "Learning Agreement for studies in Erasmus+"- Prof.ssa Maria Sticchi Damiani, ECTS Counsellor);
 - controllare sistematicamente il proprio account di posta elettronica (alcuni indirizzi vengono considerati spam: si consiglia di utilizzare l'account fornito dall'UNIBAS [numero matricola@unibas.it](mailto:numero.matricola@unibas.it)).
- 2) Lo studente vincitore sarà contattato e convocato esclusivamente via e-mail, ovvero tramite avviso che sarà pubblicato sul sito web delle Relazioni internazionali –Portale studenti <http://unibas.llpmanager.it/studenti/default.asp> per la sottoscrizione dell'Accordo di mobilità Erasmus+ ai fini di studio, solo nel caso di avvenuta approvazione da parte delle competenti strutture di Dipartimento/Scuola e acquisizione, da parte del Settore della relativa documentazione (vds. Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale), potrà recarsi in mobilità **solo se il Learning Agreement for studies è stato approvato ufficialmente da entrambe le Istituzioni coinvolte (UNIBAS e partner).**
- 3) Allo studente vincitore sarà attribuito lo "Status di studente Erasmus+"

ART. 14- COPERTURA ASSICURATIVA - ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO

- 1) L'Università degli Studi della Basilicata garantisce la copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi degli studenti in mobilità Erasmus+.
- 2) Nei paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo è prevista la copertura delle spese sanitarie per tutti gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale in possesso di Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Come indicato nel portale del Ministero della Salute (<http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/paginaInternaMenuAssistenzaSanitaria.jsp?id=624&menu=strumentieservizi>), "L'assistito, per ottenere le prestazioni, può recarsi direttamente presso un medico o una struttura sanitaria pubblica o convenzionata ed esibire la TEAM, che dà diritto a ricevere le cure alle stesse condizioni degli assistiti del Paese in cui ci si trova. L'assistenza è in forma diretta e



pertanto nulla è dovuto, eccetto il pagamento di un eventuale ticket che è a diretto carico dell'assistito e quindi non rimborsabile."

ART. 15 – CAMBIO DEL LEARNING AGREEMENT - PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI STUDIO

- 1) Lo studente può, in via eccezionale e per motivi ben definiti (quali la cancellazione di un'attività formativa prevista o un'incompatibilità di orario), richiedere una modifica del Learning Agreement entro il termine massimo di un mese dall'inizio degli studi presso il partner straniero. Oltre che accettata dall'istituzione di accoglienza, tale modifica deve essere formalmente approvata dal Coordinatore Erasmus di Dipartimento/Scuola (responsabile accademico) dell'istituzione di appartenenza, che provvederà anche, ove necessario, alla rimodulazione del piano di riconoscimento. Per quanto non espressamente previsto, si richiama integralmente l'art. 8 del dal "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata"
- 2) Lo studente in mobilità può chiedere di prolungare il periodo Erasmus inizialmente stabilito, a condizione che ciò sia possibile (ossia se lo studente è già stato autorizzato per un periodo inferiore a 12 mesi, oppure l'Università dispone dei fondi necessari per finanziare il prolungamento oppure, nel caso in cui la medesima non dispone dei fondi a tal uopo, lo studente accetta il prolungamento soltanto con lo Status Erasmus). Lo studente può produrre al massimo un'istanza di proroga.
- 3) La richiesta di prolungamento deve avvenire obbligatoriamente per iscritto, utilizzando il modulo disponibile all'indirizzo http://unibas.llpmanager.it/studenti/modulistica_durante.asp, nella sezione studenti e trasmessa via fax (+ 39 0971 202197), al Settore Relazioni Internazionali almeno un mese prima del termine del periodo Erasmus già autorizzato. La richiesta costituirà addendum al contratto individuale Istituto/studente.
- 4) Il prolungamento potrà essere accordato nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento a condizione che:
 - a. la richiesta venga prodotta dallo studente almeno un mese prima del completamento del periodo Erasmus inizialmente stabilito. Essa deve essere congruamente motivata ed avere il nulla osta di entrambe le Università (istituti ospitante e di appartenenza);
 - b. sia inviata una Notifica formale da parte dell'UNIBAS allo studente tramite posta oppure tramite e-mail;
 - c. non ci siano interruzioni tra il periodo di studio già autorizzato e quello per il quale lo studente chiede il prolungamento (le vacanze e i giorni di chiusura dell'Istituto ospitante non sono da considerarsi interruzioni del periodo di studio); eventuali interruzioni devono essere motivate sia dall'Istituto ospitante che dall'UNIBAS ed approvate dal Settore Relazioni Internazionali e dall'Agenzia Nazionale;
 - d. l'intero periodo di studio, incluso il prolungamento, non vada oltre la fine dell'anno accademico in cui è cominciato e termini inderogabilmente entro il 30 settembre 2016.
- 5) L'istanza di prolungamento, nonché la Notifica formale dovranno essere necessariamente autorizzati e concessi prima del termine del periodo inizialmente assegnato. Non saranno prese in considerazione le richieste di prolungamento che giungano in ritardo, incomplete o carenti di motivazione, nonché le richieste di prolungamento pervenute a ridosso del periodo di mobilità accordato. L'amministrazione declina ogni responsabilità in merito a richieste non pervenute entro i suddetti termini per cause non imputabili alla stessa (es: malfunzionamento del server di posta elettronica, fax, invio della documentazione a numeri o indirizzi diversi da quelli specificati nel presente documento).
- 6) Qualora non vi siano fondi (comunitari e universitari e/o ministeriali) utilizzabili, lo studente potrà comunque mantenere lo status di studente Erasmus per la durata del prolungamento concesso, ma senza alcun contributo aggiuntivo. Eventuali integrazioni saranno corrisposte allo studente solo nel caso di risorse disponibili.

ART. 16 - RICONOSCIMENTO ACCADEMICO

- 1) L'UNIBAS garantisce allo studente in mobilità Erasmus+ il riconoscimento accademico completo, senza



integrazioni di programma o prove di esame aggiuntive, delle attività di apprendimento, effettuate all'estero che siano conformi al piano di studi approvato nel *Learning Agreement for studies*, come parte integrante del proprio corso di studi e certificate dal Transcript of Records, purché vengano rispettate le procedure di cui al "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata", emanato con D.R. n. 144 del 31 marzo 2011 e le raccomandazioni di cui al documento "Learning Agreement for studies in Erasmus+" (Prof.ssa Maria Sticchi Damiani, ECTS Counsellor).

- 2) Le attività previste nel Learning Agreement for studies completate con successo sono riconosciute attraverso il trasferimento dei crediti (ECTS) ed inserite nel curriculum accademico dello studente.
- 3) Nel caso in cui non tutte le attività fossero state superate, il Coordinatore Erasmus di Dipartimento/Scuola ("cd. responsabile accademico) dovrà rimodulare il riconoscimento in maniera adeguata, con modalità stabilite in precedenza e rese note allo studente.
- 4) Il riconoscimento delle attività potrà essere rifiutato solo nel caso in cui lo studente non raggiunga il livello di profitto richiesto dall'Istituzione straniera o non soddisfi le condizioni imposte dagli Atenei coinvolti nella mobilità.
- 5) Il mancato raggiungimento da parte dello studente dei risultati attesi, di cui all'art. 11 del Regolamento per la mobilità internazionale, può giustificare una richiesta di rimborso parziale o totale della borsa individuale. La clausola non si applica nei confronti dello studente che si sia venuto a trovare nell'impossibilità di completare il proprio programma di studio all'estero per cause di forza maggiore⁴-o circostanze attenuanti attestate dal coordinatore ERASMUS e riconosciute per iscritto dall'AN.
- 6) **Lo studente in mobilità non potrà sostenere alcun esame, ovvero attività presso l'Università degli Studi della Basilicata, fino al rientro in sede. Non potrà altresì conseguire alcun titolo finale prima della conclusione del periodo di soggiorno all'estero e previo riconoscimento delle attività svolte durante il periodo Erasmus, ivi compresa la preparazione della tesi di laurea.**
- 7) Le informazioni dettagliate sulla didattica, la logistica, ecc. saranno fornite dai docenti responsabili dell'accordo di mobilità e/o dai Coordinatori Erasmus, ovvero acquisite direttamente dallo studente sui siti internet delle università ospitanti, ovvero dall'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali – Settore Relazioni Internazionali solo nel caso in cui le Università partner abbiano trasmesso l'apposito materiale informativo.

ART. 17 - FINANZIAMENTI

1. Gli studenti vincitori di borsa potranno ricevere, in base alla consistenza della quota comunitaria assegnata all'UNIBAS e fino ad esaurimento fondi, un contributo da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire. L'assegnazione del contributo è subordinato all'approvazione della candidatura per l'a.a. 2015-2016.

Il contributo comunitario è differenziato a seconda del Paese di mobilità in base al costo della vita, secondo tre diversi Gruppi di destinazione predeterminati dalla Commissione Europea :

- € 280,00/mese per mobilità verso Paesi del Gruppo 1: Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Lichtenstein, Norvegia, Svezia, Svizzera, Regno Unito;
 - € 230,00/mese per mobilità verso Paesi del Gruppo 2: Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia;
 - € 230,00/mese per mobilità verso Paesi del Gruppo 3: Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia
2. Compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio, l'UNIBAS può erogare un contributo mensile, per coprire parte delle spese derivanti dal soggiorno di studio all'estero, fino ad esaurimento fondi.

4

Per causa di forza maggiore si intende qualsiasi situazione non prevedibile o evento non controllabile dalle parti, che impedisca di adempiere ai propri impegni nell'ambito di un Accordo, che non sia attribuibile ad errori o negligenza delle parti e che si dimostri insormontabile a dispetto di tutte le dovute precauzioni adottate. Difetti nelle attrezzature o nel materiale, o ritardi nella loro disponibilità (se non imputabili a cause di forza maggiore), contenziosi di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere addotte a cause di forza maggiore dalla parte inadempiente.

3. Qualora entrambi i contributi non fossero sufficienti a coprire le mensilità assegnate, alcuni studenti potrebbero beneficiare esclusivamente di tutti i vantaggi correlati allo status di studente Erasmus, ad eccezione della parte economica.
4. Per l'assegnazione dei contributi, sarà preso in considerazione il reddito ISEE (indicatore Situazione Economica Equivalente) / ISEEU (indicatore di situazione economica equivalente università), attestato dallo studente al momento della candidatura.
5. Le contribuzioni di cui ai precedenti commi potrebbero essere integrate con i fondi ministeriali di cui al "Fondo Nazionale per la Mobilità Studenti" istituito con la legge n. 170 dell'11 luglio 2003, i cui criteri per l'assegnazione sono stati determinati con apposito Decreto Ministeriale n.976 del 29.12.2014. L'erogazione degli stessi, che potrà avvenire a fine periodo, è subordinata all'effettiva erogazione del contributo da parte del MIUR;
6. Relativamente ai contributi erogati dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ARDSU (art. 10 del DPCM 9.4.2001 e succ.mod. e int.), si invitano gli studenti a contattare direttamente la succitata Azienda, C.so Umberto I n. 22/D, 85100 Potenza; Riferimenti e contatti: antonio.luongo@ardsubasilicata.it.
7. L'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE erogherà un contributo aggiuntivo a favore degli studenti in condizioni socio-economiche svantaggiate il cui importo mensile sarà pari a € 200,00, prendendo in considerazione il reddito ISEEU.
8. Per gli studenti diversamente abili è prevista la possibilità di richiedere all'Agenzia Nazionale un contributo per la copertura di bisogni speciali il cui importo sarà valutato di volta in volta dall'anzidetta Agenzia. Informazioni saranno fornite agli interessati dal Settore Relazioni Internazionali.
9. Gli importi di cui ai punti 7 e 8 del presente articolo saranno resi noti non appena l'Agenzia Nazionale Erasmus +-Indire avrà provveduto all'assegnazione dei finanziamenti all'università.

ART. 18 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 1) I contributi, comunitario ed universitario, saranno erogati con le seguenti modalità:
 - l'80% prima della partenza in Erasmus e, comunque, non oltre 30 giorni dall'inizio della mobilità;
 - il restante 20% al rientro in sede, previa presentazione della seguente documentazione:
 - a) Participant Report, da compilare esclusivamente on-line al rientro in sede. Il borsista sarà invitato telematicamente alla compilazione del report. Lo studente avrà 30gg di tempo dalla richiesta per compilare on-line il report e consegnarne copia al Settore Relazioni Internazionali;
 - b) Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero, debitamente firmato, datato e timbrato, che confermi le date di effettivo svolgimento del periodo di studio svolto all'estero e, ove possibile, l'effettivo svolgimento del programma convenuto;
 - c) Il Learning Agreement for studies;
 - d) Il Transcript of Records (terza parte del Learning agreement for studies, sezione after the mobility nel quale l'Università estera riporterà gli esami sostenuti/ attività effettuate, i risultati conseguiti ed i crediti maturati)

Lo studente avrà 30 gg. naturali e continuativi dal termine del periodo all'estero per produrre i documenti di cui alle lettere da a) a d).

Le borse saranno corrisposte fino ad esaurimento fondi.

- 2) Il versamento dei contributi sarà effettuato esclusivamente mediante accredito sul c/c bancario o postale italiano intestato allo studente beneficiario del contributo.
- 3) L'erogazione totale del contributo allo studente è subordinata al numero effettivo delle mensilità trascorse dallo studente all'estero, certificate/confermate dal partner straniero. Esse devono coincidere con le mensilità assegnate con l'Accordo per la mobilità Erasmus+ Studio.
- 4) Nel caso in cui le mensilità trascorse all'estero, dichiarate e certificate dal partner, risultassero, in

numero, inferiori rispetto a quelle assegnate con l'Accordo di cui al comma 3 del presente articolo (ivi compresi i casi previsti nei successivi commi), l'UNIBAS procederà al recupero delle mensilità assegnate ma non utilizzate. **Lo studente ha l'obbligo di rimborsare la porzione di contributo assegnato dall'Ateneo ma non utilizzato, il cui importo è notificato allo studente mediante raccomandata, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del competente ufficio dell'Ateneo. In caso di mancato rimborso da parte dello studente si procederà all'avvio delle azioni giudiziarie previste.**

- 5) Per il calcolo delle mensilità e, conseguentemente, per l'assegnazione del contributo finanziario verrà considerato l'anno commerciale di 360 giorni e la mensilità è da intendersi di 30 giorni a prescindere dalla durata effettiva del mese (30, 31, 28 giorni).
- 6) Per il calcolo del contributo comunitario si applicherà la seguente formula: importo della borsa in Euro/30 x numero di giorni. Es: Se una mobilità è cominciata il 16/10/2015 e termina il 02/03/2016, per l'assegnazione del contributo si terrà conto dei 15 gg di ottobre (dal 16/10 al 30/10) + 30 gg x 4 mesi (novembre, dicembre, gennaio, febbraio) + 2 gg di marzo = 137 gg. Pertanto, verrà utilizzata la seguente formula: importo mensile borsa/ 30 x 137.
Nel caso di mobilità non corrispondenti ad un numero intero di mensilità, il contributo finanziario verrà calcolato moltiplicando il numero di giorni nel/i mese/i incompleto per 1/30 del costo unitario mensile.
- 7) Qualora il periodo di studio trascorso presso l'Università partner risulti inferiore a tre mesi, il borsista è tenuto a restituire integralmente l'importo ricevuto e perderà, contestualmente, lo status di "Studente Erasmus+".
- 8) Nel caso di eventuali recuperi, ovvero integrazione da parte dell'AN, gli €/mese recuperati o derivanti da integrazione dei fondi saranno assegnati agli studenti che, al momento della partenza, non hanno beneficiato di alcun finanziamento o di parte di esso. Per l'assegnazione si terrà conto della graduatoria stilata in base al modello ISEE o ISEEU. L'assegnazione dei fondi avverrà tramite lettera di notifica, costituente parte integrante e sostanziale dell'accordo di mobilità.

ART. 19- RIAPERTURA BANDO

- 1) Eventuali posti non assegnati potranno essere messi a concorso, verificata la disponibilità in bilancio, mediante avviso, pubblicato sul sito internet <http://www2.unibas.it/relint/index.php> portale studenti.
- 2) Per i requisiti generali e quelli relativi ai singoli posti di scambio, nonché per le modalità di presentazione della domanda per posti non assegnati in fase di selezione, si applicano le stesse disposizioni di cui al presente bando.

ART. 20 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Responsabile dell'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali Dott.ssa Mariangela Colucci

L'ufficio di riferimento presso l'UNIBAS è l'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali - Settore Relazioni Internazionali, Via Nazario Sauro, 85 – 85100 Potenza (Tel. 0971/202158–202191-202199, fax 0971 202197, e-mail: relint@unibas.it; relint1@unibas.it).

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 18, del DLgs 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali – Settore Relazioni Internazionali dell'UNIBAS – Potenza, e trattati su supporto cartaceo ed informatico esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto della normativa vigente in materia, espressione di tacito consenso affinché i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove vengano pubblicati sul sito



internet dell'Università degli Studi della Basilicata, nonché pubblicati sul sito internet delle Relazioni Internazionali, comunicati Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, o a chi per essa, alla Commissione Europea, o a chi per essa.

Le informazioni contenute nel presente bando hanno carattere provvisorio e non vincolante e sono subordinate, compresa l'assegnazione delle borse, all'esito della valutazione della candidatura presentata da questa Università per l'a.a. 2015-2016.

ART. 22 – CONTATTI E INFORMAZIONI

La documentazione e tutte le informazioni sono disponibili nel sito <http://unibas.llpmanager.it/studenti/default.asp> -portale studenti o acquisibili presso le Segreterie dei Dipartimenti/Strutture dell'Ateneo.

Si comunica che è in fase di ultimazione il nuovo sito delle Relazioni Internazionali.

Potenza,

21 APR. 2015

LA RETTRICE
(PROF. SSA AURELIA SOLE)

